



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.02.2000
COM(2000) 103 definitivo

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 che istituisce un dazio antidumping
sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto,
dell'India e del Pakistan**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Con il regolamento (CE) n. 2398/97 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan. Nel corso dell'inchiesta che ha portato all'istituzione del dazio si è fatto ricorso alle tecniche di campionamento, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in appresso denominato "regolamento di base".

1. L'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base prevede che quando nel corso dell'inchiesta si è fatto ricorso al campionamento non è possibile avviare un riesame relativo ai nuovi esportatori. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento fra gli eventuali ed effettivi nuovi produttori esportatori e le società che hanno collaborato e che non sono state incluse nel campione utilizzato nell'inchiesta summenzionata, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97 stabilisce che se un nuovo produttore esportatore fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti per dimostrare di aver rispettato tre requisiti fondamentali (vale a dire non aver esportato nel periodo dell'inchiesta, non essere collegato a nessun produttore esportatore soggetto alle misure e aver effettivamente esportato o aver assunto l'obbligo contrattuale di esportare dopo il periodo dell'inchiesta), il Consiglio può concedere ai nuovi produttori esportatori la media ponderata del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Ciò avverrebbe mediante una modifica dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97 aggiungendo i nuovi produttori esportatori all'elenco di cui all'allegato I del regolamento.

2. La Commissione ha ricevuto varie richieste presentate dai produttori indiani per ottenere lo status di nuovo esportatore. Dall'esame delle richieste e dalle prove aggiuntive fornite, quando necessario, dalle società richiedenti è risultato che tre di esse rispettavano tutti i requisiti pertinenti.

3. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento che modifica l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97 aggiungendo tre nuovi produttori esportatori all'elenco che figura nell'allegato I di detto regolamento.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹,

visto l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, del 28 novembre 1997, che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan²,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2398/97 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone di cui ai codici NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 10, ex 6302 31 90 ed ex 6302 32 90 originaria, fra l'altro, dell'India. Ai produttori esportatori indiani sono state applicate le tecniche di campionamento e nei confronti delle società incluse nel campione sono state imposte aliquote del dazio individuali che vanno dal 2,6 al 24,7%, mentre ad altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata attribuita un'aliquota del dazio media ponderata dell'11,6%. Nei confronti delle società che non si sono rese note o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata istituita un'aliquota del dazio del 24,7%.
- (2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97 prevede che qualora un produttore esportatore fornisca elementi di prova sufficienti per dimostrare che:
 - nel periodo dell'inchiesta (dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento,

¹ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

² GU L 332 del 4.12.1997, pag. 1.

- non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori del paese esportatore oggetto delle misure antidumping istituite da detto regolamento,
- ha effettivamente esportati i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento può essere modificato concedendo al produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nel campione, vale a dire l'11,6%.

B. RICHIESTE DEI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI

- (3) Tre nuovi produttori esportatori indiani, dopo aver chiesto di non ricevere un trattamento diverso rispetto alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione, hanno fornito, su richiesta, prove tali da dimostrare che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97. Le prove fornite dalle società richiedenti sono considerate sufficienti a consentire la modifica del regolamento mediante l'aggiunta dei tre nuovi produttori esportatori all'allegato I del regolamento. Tale allegato elenca i produttori esportatori indiani ai quali si applica un'aliquota del dazio media ponderata dell'11,6%,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'elenco dei produttori esportatori indiani di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2398/97 vengono aggiunte le società seguenti:

- Creative Mobus Fabrics Limited, Mumbai (Bombay),
- Falcon Finstock Pvt. Ltd, Surat,
- Pacific Exports, Mumbai (Bombay).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente